NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

# Art. 2

## Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità

Agli invalidi di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella E, lettera A-bis n. 2, comma secondo..... L. 720.000 Tabella E, lettera B..... L. 540.000 Tabella E, lettera C..... L. 336.000 Tabella E, lettera D..... L. 252.000 Tabella E, lettera E..... L. 210.000 Tabella E, lettera F..... L. 168.000 Tabella E, lettera G..... L. 151.200 1ª categoria senza assegno di superinvalidita..... L. 84.000

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, non più in vigore dal 28 marzo 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra |
| Estremi | Legge 28 luglio 1971, n. 585 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-2-assegno-speciale-annuo-agli-invalidi-di-1-categoria-con-o-senza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it